



CORONA VIRUS: PRIME INDICAZIONI OPERATIVE PER LE IMPRESE EDILI IN DIFFICOLTA'

Aggiornamento al 9 marzo 2020





PREMESSA

Come e quando comunicare al committente - sia pubblico, sia privato - la sospensione dei lavori. Come definire - ed eventualmente integrare - i contratti preliminari di compravendita. Quali indicazioni prudenziali adottare nel cantiere in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Come accedere agli ammortizzatori sociali.

Sono alcune delle questioni legate ai rischi della diffusione del Coronavirus. In attesa di ulteriori e specifici provvedimenti legislativi da parte del Governo e degli Enti locali, prendendo spunti dalla lettura della stampa specializzata e da alcuni documenti di lavoro che cominciano a circolare abbiamo evidenziato alcune prime parziali risposte operative da fornire alle imprese che operano (in qualità di appaltatori o di subappaltatori), sia nelle cosiddette zone rosse, sia in qualsiasi altra parte d'Italia.

In particolare, vengono indicate alcune «misure cautelative» che possono servire per evitare che dall'eventuale sospensione delle attività di impresa, sia per i lavori eseguiti in conto proprio che in appalto, derivino conseguenze negative sia per il rispetto degli impegni contrattualmente previsti, sia per le procedure edilizie.





SOSPENSIONE DEI LAVORI

Con riferimento agli aspetti relativi alle procedure edilizie, si suggerisce di:

- 1. presentare al Comune una comunicazione finalizzata, a seconda dei casi, a:
- rinviare l'inizio dei lavori (se ancora non sono state eseguite opere comprovanti l'effettivo avvio dei lavori)
- sospendere i lavori (attività di cantiere in esecuzione)
- chiedere la modifica dei termini per l'eventuale rateizzazione degli oneri urbanizzazione
- 2. indicare nella comunicazione i motivi della sospensione (es. impossibilità alle maestranze di iniziare i lavori, accedere al cantiere o comunque difficoltà di accesso, impossibilità di ricevere i materiali necessari per l'approvvigionamento del cantiere, provvedimenti amministrativi anche indiretti che hanno riflesso sull'attività del cantiere ecc.) finalizzati ad ottenere una successiva proroga del termine, da richiedere comunque prima della sua scadenza.
- 3. inoltrare al Comune una ulteriore comunicazione alla ripresa delle attività, anche perché laddove non vi siano specifici provvedimenti amministrativi dello Stato o degli enti locali la sospensione/proroga dei termini non è da considerarsi come automatica.





OPERE ESEGUITE PER CONTO DI COMMITTENTE PRIVATO

Laddove i lavori in corso siano stati commissionati da un soggetto privato:

- è necessario comunicare subito la sospensione dei lavori alla direzione lavori e al committente ed eventualmente al subappaltatore/i chiedendone l'annotazione sul diario dei lavori o documento assimilabile (ove esistente).
- Nel caso di subappalto la comunicazione di sospensione dei lavori deve essere effettuata dal subappaltatore nei confronti dell'appaltatore e per conoscenza alla direzione dei lavori e al committente.
- Nella comunicazione occorre indicare: o il periodo di sospensione dei lavori (quanto meno presunto e con riserva di comunicare ulteriori sospensioni sempre dovute a cause non imputabili all'impresa); o la motivazione (vedi scheda precedente).
- La comunicazione deve essere effettuata alternativamente nella forma della PEC, della raccomandata a mano con ricevuta di accettazione, della raccomandata con avviso di ricevimento. In ogni caso è opportuno verificare se nel contratto siano state previste particolari modalità di comunicazione.
- Per il pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione comunicata alla direzione lavori/committente è opportuno verificare l'esistenza di specifiche clausole contrattuali che dispongano al riguardo. In caso di assenza di tali clausole è consigliabile attivare una procedura di accordo tra le parti volta a consentire la liquidazione delle spettanze nei confronti dell'appaltatore/subappaltatore per i lavori eseguiti fino alla data della sospensione.





CONTRATTI PRELIMINARI DI COMPRAVENDITA

Nei contratti preliminari di compravendita di immobili o nelle altre forme precontrattuali ad esse assimilate (es. promesse unilaterali di acquisto) è prevista in genere l'indicazione del termine per la fine dei lavori e la redazione del successivo atto di trasferimento della proprietà, nonché quelle per i pagamenti dei ratei intermedi in conto prezzo.

Nel caso di sospensione dei lavori, come sopra descritto, sarà necessario darne immediata comunicazione al promissario acquirente nelle forme indicate nel contratto o, se non espressamente previste, tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento al fine di definire, non appena possibile, nuovi termini di adempimento.





TERRE E ROCCE DA SCAVO (normativa ambientale)

Il DPR 120/17 relativo alla disciplina dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo prevede, al termine dell'esecuzione delle attività di utilizzo, la presentazione della Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo - DAU ai sensi dell'art. 7, indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di utilizzo (a seconda della tipologia dell'opera) è ed un termine perentorio, che può essere oggetto di *istanza proroga da presentarsi prima della sua scadenza*.

Per i cantieri non soggetti a VIA – AIA e per quelli soggetti a VIA – AIA con volumi di scavo sino a 6000 mc il termine di proroga ordinario massimo è di 6 mesi ed è accordabile per circostanze "sopravvenute, impreviste o imprevedibili" (art. 21 DPR 120 /17). Si evidenzia che se la proroga non è concessa il materiale è comunque considerato un rifiuto con tutte le relative conseguenze di ordine amministrativo e penale.





SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi, si riportano, di seguito, alcune indicazioni prudenziali relative alla gestione del personale delle imprese.

È opportuno, in questa fase:

- 1. <u>tenersi costantemente informati sui provvedimenti adottati dalle Istituzioni</u>, ovvero, ad oggi:
- D.L. n. 6/2020, D.L. n. 9/2020, DPCM 1° marzo 2020, DPCM 4 marzo 2020;
- ordinanze del ministro della salute d'intesa con le Regioni interessate;
- ulteriori ordinanze delle Regioni di appartenenza;
- indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, del ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità.
- 2. <u>informare i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali (vedi scheda successiva, documento predisposto dal Ministero della Salute e ISS);</u>
- 3. predisporre regolamenti interni per il controllo dell'accesso degli esterni nei locali dell'impresa;
- 4. <u>informare i lavoratori</u> che, nel caso si manifestino sintomi quali febbre, tosse, difficoltà respiratorie, è necessario che contattino il proprio medico curante e, in caso di impossibilità, chiamino il numero 1500 o il numero 112, seguendone le indicazioni.





#CORONAVIRUS

Dieci regole da seguire:

1 Lavati spesso le mani

- Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate

- Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- I prodotti made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi

Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci

- Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
- Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
- Contatta il numero 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni









RICORSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

In attesa delle specifiche indicazioni dell'Inps, il Decreto legge 9/2020 prevede:

Beneficiari

Datori di lavoro e lavoratori per:

- unità produttive operanti nei Comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1 marzo 2020;
- unità produttive al di fuori dei Comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1 marzo 2020, a condizione che i lavoratori risultino dipendenti delle aziende interessate alla data del 23 febbraio 2020 e residenti o domiciliati nei predetti Comuni.

Causale di intervento

Sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica.

Termini per la presentazione dell' istanza

Entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Durata del trattamento

Il periodo integrabile non potrà essere superiore a tre mesi. I periodi autorizzati a tale titolo non sono conteggiati ai fini delle durate massime previste dall'art. 4 del DLgs 148/15.

Il Decreto prevede, inoltre, che le imprese aventi sede nei comuni delle zone cd rosse, che si trovino in Cigs, possano sospendere tale strumento e ricorrere alla Cigo per un periodo massimo di tre mesi, effettuando le dovute comunicazioni per la prescritta autorizzazione.





RICORSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI (segue)

Per i cantieri operativi oltre le cd zone rosse, in particolare per tutte le Regioni di appartenenza, si segnala che è possibile fare ricorso alla Cassa integrazione ordinaria per sospensione dell'attività per ordine di pubblica autorità, tenuto conto che, per integrare tale causale, le sospensioni non devono essere, come nel caso di specie, imputabili né all'azienda né ai lavoratori.

In tale circostanza, sarà fondamentale che l'azienda, oltre alla consueta relazione descrittiva dell'evento e degli effetti sull'attività in corso, produca anche le attestazioni (Ordinanze) delle competenti autorità comprovanti la natura dell'evento.

Nel caso in cui gli effetti sospensivi delle attività lavorative a seguito delle Ordinanze dovessero perdurare, sarà inoltre ipotizzabile, per le imprese con limiti dimensionali sopra i 15 dipendenti, richiedere la Cigs per crisi per evento improvviso ed imprevisto.

In tal caso, l'impresa dovrà rappresentare l'imprevedibilità dell'evento, la rapidità con la quale l'evento ha prodotto gli effetti negativi sull'attività e la completa autonomia dell'evento rispetto alle politiche di gestione aziendale. Resta inteso che tale strumento sarà utilizzabile previo preventivo confronto, con assistenza dell'Associazione, presso le Divisioni competenti del Ministero del Lavoro.

Riguardo alle assenze dei lavoratori sul posto di lavoro, si ricorda che, allo stato, risultano giustificate solo quelle riconducibili alle fattispecie richiamate nelle disposizioni legislative di che trattasi, la messa in quarantena e la malattia.





OPERE PUBBLICHE – Fase di gara

1) Gare nei Comuni della cd "zona rossa";

Ove vi siano delle procedure di gara bandite dai comuni della "zona rossa" ancora pendenti – ossia i cui termini per la presentazione dell'offerta non siano ancora scaduti – e nell'ipotesi in cui si ritenesse che, dall'eventuale continuazione della gara in simili circostanze, si generi un nocumento ai principi di massima concorrenza, l'impresa interessata potrebbe chiedere alla stazione appaltante di adottare formalmente la sospensione della procedura *in itinere* invocando la facoltà consentita dall'art. 2 del decreto 6/2020, ovvero, una proroga del termini di gara (relativi, ad esempio, alla presa visione dei luoghi, alla presentazione delle offerte o al procedimento di "soccorso istruttorio", ecc.

Ciò, naturalmente, ove il Comune non abbia già proceduto in tal senso.

2) Gare nelle aree diverse alla cd "zona rossa" e/o limitrofi alla stessa;

In presenza di gare bandite da Comuni in zona diversa da quella "rossa" e/o limitrofi alla stessa, che siano ancora pendenti (ossia i cui termini per la presentazione dell'offerta non siano ancora scaduti) e nell'ipotesi in cui si ritenesse che, in ragione delle misure adottate per l'emergenza "Covid-19", si generi un nocumento ai principi di massima concorrenza, l'impresa interessata potrebbe chiedere alla stazione appaltante di adottare formalmente la sospensione della procedura *in itinere* ovvero, una proroga del termini di gara (relativi, ad esempio, alla presa visione dei luoghi, alla presentazione delle offerte o al procedimento di "soccorso istruttorio", ecc.).





OPERE PUBBLICHE – Fase di esecuzione dei contratti

1) Cantieri pubblici nella cd "zona rossa";

I cantieri potrebbero essere sospesi dai Comuni, ai sensi dell'art. 1, lettere n) e o) del DL 23/2020.

In ogni caso, ove così non fosse, e laddove le misure di emergenza adottate dal Comune dovessero influire negativamente sulla regolare esecuzione dei lavori, l'impresa, al fine di evitare l'addebito di eventuali penali per la maggiore durata dell'esecuzione dei lavori, può sollecitare l'adozione di un provvedimento di sospensione, anche parziale, da parte della stazione appaltante, ex art. 107 del Codice dei Contratti, per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

2) Cantieri pubblici nelle aree diverse alla cd "zona rossa" e/o limitrofi alla stessa;

In presenza di cantieri in zona diversa da quella "rossa" e/o limitrofi che, in ragione delle misure adottate nei Comuni della zona "rossa", dovessero subire comprovati effettivi negativi sulla regolare esecuzione dei lavori (ad esempio, per il coinvolgimento di personale dipendente residente nelle aree dei comuni rientranti nella zona "rossa", o anche l'avvalersi di subappaltatori, fornitori ricadenti nella medesima zona) l'impresa, al fine di evitare l'addebito di eventuali penali per la maggiore durata dell'esecuzione dei lavori, può sollecitare l'adozione di un provvedimento di sospensione, anche parziale, dei lavori da parte della stazione appaltante, ex art. 107 del Codice dei Contratti, per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

Resta inteso che, sia nell'ipotesi di cui al punto 1) sia in quella di cui al punto 2), in caso di mancata sospensione dei lavori e/o di comprovato danno riconducibile all'emergenza "Covid-19", l'impresa avrà cura di iscrivere tempestivamente riserva nel primo atto contabile utile.





SOSPENSIONE ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI (D.L. n. 9/2020)

Beneficiari

Datori di lavoro operanti nei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1 marzo 2020.

Effetti della misura

Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 30 aprile 2020.

Decorrenza e modalità di ripresa dei versamenti

Gli importi sospesi dovranno essere versati agli Enti interessati a decorrere dal 1° maggio 2020, anche in cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.





FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE

SOSPENSIONE DELLE RATE DI MUTUI AGEVOLATI CONCESSI DA INVITALIA

I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi da Invitalia con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni sopra indicati, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza entro il 31 dicembre 2020 o successiva se il finanziamento sia stato già perfezionato. È previsto il corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento.

Tali possibilità si applicano anche se Invitalia abbia già adottato la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato per morosità nella restituzione delle rate purché il credito non risulti già iscritto a ruolo.

I beneficiarti potranno presentare la richiesta di sospensione entro il 30/4/2020.

FONDO DI GARANZIA PMI

Le piccole e medie imprese con sede o unità locali nei comuni indicati nel Decreto, fino al 2 marzo 2021 possono accedere, a titolo gratuito, al Fondo di garanzia per le PMI, che garantisce a tali richieste priorità sugli altri interventi.

Tale facilitazione potrà essere estesa alle piccole e medie imprese ubicate in aree limitrofe a quelle indicate nel Decreto, o a filiere particolarmente colpite.





DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SMART WORKING

Al fine di contenere sull'intero territorio nazionale la diffusione del virus COVID-19 è stata prevista l'attivazione della modalità lavorativa "smart-working".

Sul punto si segnala che, da ultimo, il DPCM 4 marzo 2020, ha previsto all'art. 1, comma 1, lett. d) la possibilità di applicare, per la durata dello stato di emergenza, il "lavoro agile" c.d. "smart-working", di cui alla L. n. 81/2017 (articoli da 18 a 23) su tutto il territorio nazionale, come già stabilito dal DPCM 1° marzo 2020 (art. 4, comma 1, lett.a).

In particolare, è stata prevista la possibilità per i datori di lavoro di far ricorso alla disciplina del lavoro agile:

- anche in assenza di un preventivo accordo con il lavoratore;
- assolvendo agli obblighi di informativa (sui rischi generali per la salute e sicurezza sul lavoro) in via telematica (anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito INAIL).

E' stata, inoltre, predisposta una modulistica semplificata per l'attivazione dello "smart working", compilabile accedendo al seguente <u>link del Ministero del Lavoro</u>.





CRISI D'IMPRESA – PROROGA SEGNALAZIONI D'ALLERTA

Il citato Provvedimento **rinvia** dal 15 agosto 2020 **al 15 febbraio 2021**, **per tutto il territorio nazionale**, **gli obblighi relativi alle segnalazioni d'allerta** stabilite dal *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza* (D.Lgs. 14/2019), **da effettuare**:

- a cura degli organi di controllo delle società nei confronti della stessa, nonché degli OCRI;
- a cura dei **creditori pubblici qualificati** (Agenzia delle Entrate, INPS ed agente della riscossione), nei **confronti dell'impresa in crisi**, nonché degli **OCRI** (1).

Di fatto, la misura coinvolge indirettamente anche l'applicabilità degli **indici di crisi, come strumento di valutazione del possibile stato di insolvenza dell'impresa, che precede la segnalazione d'allerta.**

1 Cfr. gli artt.14, co.2 e 15 del D.Lgs. 14/2019 – Codice della crisi d'impresa.





MISURE DI FISCALITA' IN EDILIZIA





<u>SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI VERSAMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI</u>

Il Decreto MEF 24 febbraio 2020, a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019, ha decretato, per le persone e per le imprese residenti o aventi, al 21 febbraio 2020, la sede operativa o legale in alcuni Comuni della Lombardia e del Veneto, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, compresi quelli derivanti dalle cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi in scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020. È sospeso, altresì, il versamento delle ritenute alla fonte.

Gli adempimenti e i versamenti sospesi, dovranno essere versati in unica soluzione entro il mese di aprile.





DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA

Il DL 9/2020 proroga, per tutto il territorio nazionale, i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata, anticipando al 1º gennaio 2020 gli effetti delle disposizioni previste dell'art. 16-bis del DL 124/2019 (convertito nella legge 157/2019) per cui, già da quest'anno, viene posticipata la presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata dal 23 luglio al 30 settembre.

Questo termine vale anche per la presentazione della dichiarazione dei redditi al proprio sostituto di imposta che presta l'assistenza fiscale, o a un CAF dipendenti.

Per il 2020, l'Agenzia delle Entrate rende disponibile la dichiarazione precompilata ai titolari di reddito di da lavoro dipendente e assimilati entro il 5 maggio 2020.

Sotto tale profilo, sempre per il 2020, vengono posticipati alcuni termini connessi alle informazioni fornite da terzi all'Agenzia delle Entrate che consentono di elaborare la dichiarazione precompilata (ad es. spese sanitarie ed interessi passivi sui mutui, ecc.).





DEFINIZIONE DEI CARICHI PENDENTI

Con lo stesso DL 9/2020, vengono sospesi, per le persone fisiche e le imprese, residenti e operanti alla data del 21 febbraio nei comuni della cd zona rossa, i versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 21 febbraio al 30 aprile relativi a:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'IVA;
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi;
- atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali;
- "rottamazione-ter" (1);
- "saldo e stralcio" (2).

Questi versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020.

1 Art. 3, co. 2, lettera b) e 23, e all'art. 5, co. 1, lettera d), del DL n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2018, nonché all'art. 16-bis, co.1, lettera b), n. 2 del DL n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019.





ADEMPIMENTI E VERSAMENTI – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Il DL 9/2020 estende, inoltre, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari prevista dal **Decreto del MEF 24 febbraio 2020 anche agli adempimenti tributari e ai versamenti verso le PA** effettuati o a carico di professionisti, consulenti, centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni della zona rossa, anche per conto di clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi in cui i soci residenti nelle zone sopradette rappresentino almeno il 50% del capitale sociale.

Il provvedimento prevede, inoltre, la sospensione *fino al 30 aprile 2020*:

- del pagamento delle **bollette di acqua, gas ed energia elettrica**, con la previsione, rimessa a provvedimenti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di eventuali modalità di rateizzazione delle fattura e degli avvisi di pagamento sospesi;
- dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 30 aprile 2020. È prevista, dal 1° maggio 2020, la possibilità di rateizzazione sino a un massimo di 5 rate mensili.

Viene inoltre disposta la sospensione per 12 mesi del versamento delle rate dei mutui agevolati con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020, concessi da Invitalia alle imprese con sede o unità locali ubicate nei territori delle cd. zone rosse.





INDICAZIONI IN MATERIA DI PRIVACY

Fornite dal Garante per la protezione dei dati personali, con il comunicato stampa del 2 marzo scorso, alcune indicazioni in merito alla possibilità, per i datori di lavoro pubblici e privati, di raccogliere informazioni dei propri lavoratori circa i sintomi da coronavirus.

E' stato, infatti, ricordato che l'accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi da Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate.

Diversamente, i datori di lavoro non potranno raccogliere, "a priori e in modo sistematico e generalizzato anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa".

Resta in capo al lavoratore, però, l'obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

E' stata, inoltre, richiamata l'attenzione sulle indicazioni fornite dal Ministero per la pubblica amministrazione, in merito all'obbligo da parte dei dipendenti pubblici e da chi opera a vario titolo presso la P.A., di segnalare all'amministrazione di provenire da un'area a rischio.

A tal fine, il datore di lavoro può invitare i propri dipendenti a fare, ove necessario, tali comunicazioni, agevolando le modalità di inoltro delle stesse, anche predisponendo canali dedicati.

Restano fermi gli obblighi del datore di lavoro di comunicare agli organi preposti l'eventuale variazione del rischio "biologico" derivante dal Coronavirus per la salute sul posto di lavoro e gli altri adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori per il tramite del medico competente come, a mero titolo esemplificativo, la possibilità di sottoporre a una visita straordinaria i lavoratori più esposti".

Il Garante ha, infine, invitato tutti i titolari del trattamento ad attenersi alle indicazioni del Ministero della salute e delle istituzioni competenti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus, senza adottare iniziative autonome che prevedano la raccolta di dati anche sulla salute di utenti e lavoratori che non siano normativamente previste o disposte dagli organi competenti.





Di seguito si elencano i comuni a cui si applicano le misure disposte dal Decreto del MEF 24 febbraio 2020 e del Decreto Legge 9/2020 (cfr. Allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020 - GU n.52 del 1° marzo 2020).

Nella **Regione Lombardia**:

- a) Bertonico;
- b) Casalpusterlengo;
- c) Castelgerundo;
- d) Castiglione D'Adda;
- e) Codogno;
- f) Fombio;
- g) Maleo;
- h) San Fiorano;
- i) Somaglia;
- j) Terranova dei Passerini.

Nella **Regione Veneto**:

a) Vo'.